

Alla ricerca e affermazione della dignità della persona

no opposte, riguardo alle problematiche di inizio vita vi è chi considera il richiamo al principio della dignità umana come un freno all'utilizzazione e alla manipolazione degli embrioni umani prodotti attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita, e chi invece dubita fortemente che sia possibile affrontare tali problematiche facendo ricorso a quel principio. Questa discrepanza non è difficile da spiegare, dal momento che coloro i quali contestano l'uso del principio della dignità umana nell'ambito delle problematiche di inizio vita lo fanno perché considerano quel principio soltanto in connessione a capacità individuali di autorappresentarsi e di rispetto della propria autonomia.

Sottolineando unilateralmente questo aspetto è evidente che la vita umana prenatale non risulterebbe tutelabile tramite il principio della dignità umana, dal momento che gli embrioni, in quanto tali, non sono certo dotati di quell'autonomia che contraddistingue le persone adulte e razionali. Soltanto in un caso la dignità umana rientrerebbe in gioco: quando le tecniche di manipolazione genetica degli embrioni avessero come scopo la produzione di esseri umani privi di una propria individualità. Se la dignità infatti si identifica con la libertà e l'autonomia degli individui, è chiaro che la programmazione intenzionale di esseri umani privi di quelle predisposizioni sarebbe in stridente contrasto con essa.

Proprio di questo fa parte la *clonazione riproduttiva*, dal momento che, anche qualora si volesse replicare l'eccellenza umana, il clone anche fisicamente sarebbe privato della peculiarità di una propria immagine, rappresentandone qualcun'altra che già c'è stata. Ecco perché a differenza del caso della clonazione terapeutica vi è largo consenso sul divieto di clonazione riproduttiva: anche muovendo da una nozione di dignità che la collega strettamente all'individualità, la clonazione riproduttiva può infatti considerarsi come una violazione della dignità umana, dal momento che l'uomo duplicato è stato lesso nella singolarità del suo destino, nel suo diritto all'unicità, al non essere la copia di un altro individuo.

D'altronde, se si insiste unilateralmente sulla dimensione individuale della dignità in connessione alle capacità e alle prestazioni, si apre un grosso problema: non solo infatti non verrebbero in genere tutelati gli embrioni, ma tutti gli esseri umani viventi – per non parlare ovviamente dei defunti – che non sono ancora, o non sono più in grado, di autorappresentarsi quali partner dell'interazione. E non sono pochi: neonati, bambini piccoli, malati mentali gravi, anziani affetti da problemi psichici connessi allo stato senile, individui in stato vegetativo persistente, in coma irreversibile e persino in stato di dichiarata morte cerebrale, configurano

un complesso di situazioni esistenziali nei confronti delle quali non varrebbe la garanzia della dignità umana.

Certo, nel caso dei neonati e dei bambini piccoli ci si potrebbe appellare all'argomento (per altro spesso criticato con riguardo agli embrioni) della potenzialità, ma esso non varrebbe comunque per quelle condizioni di fine vita in cui quella potenzialità è ormai venuta completamente meno. In quest'ultimo caso si potrebbe far ricorso alle cosiddette "direttive anticipate", per garantire una morte nel rispetto di alcune condizioni che il soggetto interessato ha inteso fissare quando era ancora nelle condizioni di poterlo fare. Più difficile sembra trovare una soluzione al problema dei malati psichici gravi che non hanno mai posseduto l'uso della ragione o a quello della dignità dei defunti.



Dignità umana e diritto alla vita

Non si può negare che, in tutti i contesti a cui si è in precedenza accennato, l'altra versione della dignità, quella che la ritiene una dote di ciascun essere umano, sembra fornire una protezione più efficace. Se infatti si adotta questo approccio, la dignità umana spetta all'uomo in quanto tale, indipendentemente da tutti quegli elementi empirici che caratterizzano le sue diverse condizioni di vita, e si riferisce all'uomo sin dal momento del concepimento e persino oltre la sua morte naturale. E tuttavia questo approccio se per un verso, statuendo un divieto di strumentalizzazione, consente di tutelare integralmente la vita umana, per l'altro si porta dietro quel peccato di astrattezza che sin dall'origine lo contraddistingue.

Questa difesa integrale della (sacralità della) vita lega la dignità troppo strettamente al diritto alla vita. Ma la dignità è un principio persino superiore alla vita stessa, e ciò comporta che debba essere rispettata la volontà di un malato terminale che chiede l'interruzione delle cure e di essere lasciato morire e questo non perché quella vita non sia degna di essere vissuta, ma perché il senso della propria dignità potrebbe spingerlo a rifiutare di rinviare ulteriormente una morte ormai imminente.

La nozione di dignità come dote rischia di sfuggire ai difficili problemi cui sempre più spesso oggi ci pone la vita umana nelle sue diverse fasi ed inoltre non ci consente di spiegare tutte quelle situazioni in cui l'individuo può perdere la sua dignità perché viene messa in crisi la sua autorappresentazione o viene impedito il dispiegarsi delle sue capacità.

D'altro canto, seguendo l'altro approccio, pare piuttosto difficile parlare di dignità umana con riferimento a quelle situazioni in cui l'essere umano non è ancora o non è più in grado di autorappresentarsi o di esprimere le proprie capacità.

Secondo Paolo Becchi, quindi, non resta quindi che muoversi alla ricerca di un nuovo approccio che, tenendo conto dei pregi e dei difetti di quelli discussi, sappia integrare l'idea di dignità umana come dote con quella basata sulle prestazioni di rappresentazioni o sulle capacità; sappia coniugare l'affermazione universalistica della dignità della persona in astratto con le situazioni particolari che oggi esigono una sua tutela differenziata; in breve, sappia far incontrare l'assoluto di cui l'uomo è la traccia con il contingente in cui sempre di nuovo si esprime la sua condizione.

C.T. e M.S.A.

varie - varie - varie

Distacchi, aspettative, permessi

Nota min. Prot.n700/GM del 26 gennaio 2010

Rilevazione GEDAP anno solare 2009 - comparto scuola - CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle OO.SS rappresentative nei comparti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con nota n.54243 del 18.12.2009, ha richiamato l'attenzione delle Amministrazioni pubbliche sul disposto dell'art.9, comma 9, 2° periodo, del CCNQ 9 ottobre 2009, in particolare sull'obbligo di trasmissione, entro il 31 maggio di ciascun anno, dei dati relativi a distacchi, aspettative, permessi sindacali e permessi per funzioni pubbliche elettive, di cui all'art.50, cc. 3 e 4 del d.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, la cui mancata osservanza "costituisce in ogni caso... infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento".

Gli Uffici in indirizzo, pertanto, dovranno provvedere all'inserimento dei dati sopraindicati relativi all'anno solare 2009 utilizzando le userid e le password precedentemente comunicate da questo Gabinetto e tenendo conto delle indicazioni operative, per l'utilizzo delle procedure di acquisizione dei dati medesimi, contenute nella circolare n.5/07

del 27.3.2007 (www.gedapfunzionepubblica.it).

Al riguardo si ricorda che non devono essere inseriti i dati relativi a:

- distacchi sindacali retribuiti
- aspettative sindacali non retribuite per i quali, come gli anni precedenti, provvederà direttamente questo ufficio di Gabinetto.

Si invitano gli uffici in indirizzo a provvedere agli adempimenti suindicati nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2010, dando comunicazione dell'avvenuto inserimento a questo Ufficio tramite invio di una e-mail all'indirizzo maura.ciucani@istruzione.it. Sono tenuti a dare comunicazione anche gli Uffici che, in attuazione del punto 4) "Inserimento dati in tempo reale" della nota n.DPF-10277 del 16.4.2008, avessero già completato l'acquisizione dei dati per l'anno solare 2009.

Con l'occasione si richiama nuovamente l'attenzione sul contenuto della nota di questo Gabinetto n.10544/GM del 9.12.2009, ultima pagina, nella quale sono state evidenziate alcune sostanziali novità introdotte dal citato CCNQ 9.10.2009 ed in particolare il disposto dell'art.9, comma 4, che obbliga le amministrazioni a comunicare attraverso il sito web GEDAP la fruizione delle prerogative sindacali immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione.

Il Vice Capo di Gabinetto: Fidora

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

ANNO XXXI - 2009/2010

Sono usciti e sono disponibili:

- il n. 1, a 20 pagine, con
 - Istruzioni operative per le supplenze;
 - Avvio nuovo anno e organici;
 - Assunzioni a tempo indeterminato
 - Linee guida per alunni disabili;
- il n. 2, a 20 pagine, con
 - Educazione fisica nelle scuole secondarie;
 - L'autonomia delle scuole;
 - Influenza virus A/H1N1V.
- il n. 3, a 20 pagine, con
 - Assegnazione supplenze;
 - Qualità e merito;
 - Atto di indirizzo.
- il n. 4, a 20 pagine, con
 - Obiettivi delle politiche educative.
 - A breve la sistemazione dei precari;
 - Linee guida per l'educazione fisica;
 - Iscrizione degli alunni alle classi.
 - Il crocifisso a scuola.
- il n. 5, a 20 pagine, con
 - Supplenze al personale;
 - Le nuove classi di abilitazione;
 - Cessazioni dal servizio e pensioni;
 - Il giorno della legalità.
- il n. 6, a 20 pagine, con
 - Esami di maturità: le seconde prove scritte;
 - Mobilità del personale: presentazione domande via web;
 - Nuovi termini per le iscrizioni degli alunni;
 - Ippoterapia come cura del disagio giovanile;
 - Attribuzione della lode agli alunni;
 - Il diritto di cittadinanza.

Costo di ciascun fascicolo arretrato: € 6,00
Blocco di 3 fascicoli arretrati: € 10,50;
Blocco dell'intera annata: € 38,00
Spedizione con pacco postale editoriale: aggiungere € 3,10.

Versamenti in ccp 13554209, vaglia postale, assegno bancario, carta di credito intestando a: La Rivista della Scuola, Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano

Acquisto on-line

Un Servizio veloce e moderno per abbonarvi e per richiedere le pubblicazioni. Il servizio funziona 24 ore su 24 collegandovi direttamente dal vostro computer al nostro indirizzo di posta elettronica: info@girgenti.it. Per l'acquisto dei volumi delle collane "Scuola Duemila" e "Aggiornarsi" consultate l'elenco collegandovi al sito internet: www.girgenti.it

Tasse scolastiche

Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro - ha comunicato in data 25 gennaio 2010 che il tasso d'inflazione programmato per il 2010 è pari a 1,5%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2010-2011, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati con numero di persone	limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008	rivalutazione in ragione dell'1,5%, con arrotondamento all'unità di euro superiore	limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2010-2011 riferito all'anno d'imposta 2009
1	4.871,00	74,00	4.945,00
2	8.081,00	122,00	8.203,00
3	10.388,00	156,00	10.544,00
4	12.406,00	187,00	12.593,00
5	14.423,00	217,00	14.640,00
6	16.347,00	246,00	16.593,00
7 e oltre	18.266,00	274,00	18.540,00

La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione), a € 15,13 (tassa di frequenza) e a € 15,13 (tassa ritiro diplomi).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

L'art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n.139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione - ha stabilito che l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Da ultimo, si rammenta che l'obbligo di istruzione, in base all'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'art.1 della legge 296/2006.

Resta, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il Direttore Generale: Mario G. Dutto

